DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 22 giugno 2017.

Approvazione del regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto il D.P. Reg. n. 359/Area1/S.G. del 4 novembre 2014, con il quale si è proceduto alla nomina della dott.ssa Vania Contrafatto ad Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto il D.P. Reg. n. 472/Area1/S.G del 4 novembre 2015, con il quale si è proceduto alla nomina dell'on.le Antonino Cracolici ad Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento guida sulle mo europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante ad uso irriguo;

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n./1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";

Considerato che nell'ambito degli impegni per il rispetto della condizionalità ex ante, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 prevede per il settore 6.1 - Risorse idriche l'"Emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo";

Visto il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria C(2015) n. 8403 finale del 24 novembre 2015, adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, successivamente modificato con decisione C(2016) n. 8969 del 20 dicembre 2016, adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 60 del 15 febbraio 2017;

Visto il D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

Visto il D.D.G. n. 7390 del 2 dicembre 2016, che istituisce il Tavolo tecnico interdipartimentale per l'elaborazione e la stesura di un regolamento di recepimento a livello regionale delle Linee guida sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo approvate con il D.M. MIPAAF 31 luglio 2015, composto da rappresentanti Dipartimento regionale dell'agricoltura, del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Considerato che il Tavolo tecnico interdipartimentale nella seduta del 13 dicembre 2016 ha esitato lo schema di "Regolamento di recepimento a livello regionale delle Linee guida sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo approvate con il D.M. MIPAAF 31 luglio 2015";

Considerato che l'adozione del Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione siciliana è necessaria per il soddisfacimento di una delle azioni previste dalla condizionalità ex ante P5.2 "Settore delle risorse idriche" del FEASR, che deve essere soddisfatta entro il 31 dicembre 2016:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 27 dicembre 2016 che approva lo schema di Regolamento concernente il recepimento a livello regionale delle linee guida sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;

Vista la nota prot. n. 23584 del 9 maggio 2017, con la quale il Dipartimento agricoltura ha trasmesso al servizio 6 della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana lo schema di decreto di approvazione, a firma del Presidente della Regione, del sopracitato Regolamento;

Vista la nota di riscontro del servizio 6 della Segreteria generale, prot. n. 26302 del 17 maggio 2017, con la quale si evidenzia che secondo l'art. 2 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015 le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo sono regolate con atto delle Regioni e delle Province autonome e che "la sottoscrizione dell'on.le Presidente della Regione siciliana di un decreto 'approvativo di un Regolamento' consegue la procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in ossequio della circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520, fattispecie procedurale che non è dato rilevare nella deliberazione n. 435/2016";

Considerato che il Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione siciliana fa riferimento a competenze ed attività di tipo interdipartimentale;

Ritenuto di dovere approvare il Regolamento concernente il recepimento a livello regionale delle linee guida sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo al fine di perseguire un uso efficiente delle risorse idriche in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE e dal D.Lgs. n. 152/2006;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il "Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo della Regione siciliana" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 27 dicembre 2016.

Art. 2

Il regolamento di cui al precedente articolo 1 verrà trasmesso all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell'agricoltura, il quale ne coordinerà l'attuazione avvalendosi del Tavolo tecnico interdipartimentale istituito con D.D.G./Agricoltura n. 7390 del 02/12/2016.

Art. 3

Il presente decreto interassessoriale sarà pubblicato nella *Gazz+etta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 22 giugno 2017.

CRACOLICI CONTRAFATTO

Allegato

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA



DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nel territorio della Regione Siciliana

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-approvvigionamento, le seguenti finalità:
- a) definire gli obblighi e le **modalità di misurazione** dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
- b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:
 - il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);
 - le modalità di misurazione degli stessi in base a:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
 - le **modalità di stima** degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal Tavolo permanente di cui art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, e come riportate nel documento tecnico "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato all'art. 8 del presente regolamento;
- c) definire gli obblighi e le modalità di **raccolta** e **trasmissione** dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d) definire gli obblighi e le modalità di **aggiornamento periodico** dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
- 2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia).
- Si intende per monitoraggio dei volumi ad uso irriguo la rilevazione periodica, la quantificazione e la trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati e utilizzati. Il monitoraggio avviene ad opera degli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati, e delle autorità competenti, in caso di auto-approvvigionamento.
- 3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo ai Consorzi di bonifica in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI e ASCEBEM per i propri associati, e alla Regione per l'auto-approvvigionamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida che corrispondono alle voci attualmente utilizzate dal sistema SIGRIAN per la classificazione delle informazioni. Di seguito si riportano le principali definizioni, per aree tematiche. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale SIGRIAN.

Aspetti gestionali

Irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui.

Auto-approvvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti.

Ente gestore: ente titolato e responsabile sotto gli aspetti tecnici e amministrativi della gestione delle fonti e/o delle reti irrigue e/o dei depuratori. E' in genere titolare di una concessione e gestore di una rete.

Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L'Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell'Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.

Comprensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio e' definito dallo stesso Ente irriguo rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè e' un'unita' territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione. Questa organizzazione a livello territoriale e' tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili. In genere la suddivisione e' basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore.

Infrastrutture

Schema irriguo: la totalità delle infrastrutture idrauliche necessarie alla distribuzione di acqua a scopo irriguo; esso e' composto da una fonte di approvvigionamento dalla quale si diparte la rete adduttrice a cui si collega la rete di distribuzione, che distribusice l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui. Il SIGRIAN attualmente, raccoglie le informazioni relative alla rete principale e solo parzialmente quella di distribuzione.

Fonte di approvvigionamento irriguo: l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo. La fonte può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da un campo pozzi, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce in modo perenne acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale).

Rete adduttrice (principale): l'infrastruttura, alimentata dalla fonte, destinata ad addurre le acque dall'opera di presa fino al comprensorio irriguo.

Rete di distribuzione (secondaria): l'infrastruttura, alimentata dalla rete principale, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui.

Nodo: punto di discontinuità di natura idraulica nella rete che può essere dovuto, tra l'altro, a:

- ✓ un cambiamento delle sue caratteristiche geometriche, quali un cambiamento di diametro/sezione;
- ✓ un cambiamento di materiale;
- ✓ un'opera d'arte presente lungo la rete (vasche, impianti di sollevamento, ecc.);
- ✓ una restituzione al sistema irriguo di acqua precedentemente prelevata per altri usi
- ✓ una restituzione d'acqua al reticolo idrografico naturale o artificiale;

Tronco: tratto di rete delimitato da due nodi successivi (di inizio e fine).

Punto di consegna: elemento fisico in cui si ha la "consegna" da parte dell'Ente irriguo all'utilizzatore finale.

Esercizi irrigui

Gli esercizi irrigui comunemente adottati sono di seguito riportati:

- Esercizio irriguo continuo nell'arco delle 24 ore: modalità per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo continuo nel tempo.
- Esercizio irriguo discontinuo nell'arco delle 24 ore: modalita per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo discontinuo nel tempo, ad intervalli fissi o variabili nel corso della stagione irrigua.
- Esercizio irriguo a consegna turnata: modalità di distribuzione per cui l'acqua viene consegnata ad ogni utente (o a gruppi di utenti), in modo discontinuo ad intervalli prestabiliti di giorni (turni) costanti o variabili durante i vari periodi della stagione irrigua, con una portata (corpo d'acqua) e orari (orari di consegna) fissi e proporzionati ai volumi da distribuire alle singole aziende.
- Esercizio irriguo a domanda: modalità di distribuzione che consente ad ogni utente di una rete consorziale di prelevare l'acqua quando lo ritenga più opportuno, tenuto conto delle proprie esigenze colturali e del proprio calendario dei lavori agricoli, indipendentemente da turni e da orari prestabiliti.
- Esercizio irriguo con prenotazione: metodo per il quale, in base a prenotazione degli utenti, viene definito un quadro periodico (giornaliero e orario) di erogazione.
- Esercizio irriguo a bocca tassata: modalità di distribuzione per cui ogni utente riceve, in forma continua, una portata pari al prodotto tra la superficie effettivamente irrigata e la dotazione specifica. La distribuzione di acqua prevede la misura dell'acqua prima della consegna all'utente e avviene in maniera continua, lasciando facoltà a questi di utilizzare l'acqua sui propri terreni con turno ed orario di maggiore convenienza.
- Irrigazione "non strutturata": modalità di gestione che comporta il riempimento dei canali durante la stagione irrigua da cui gli utenti derivano liberamente l'acqua.

Tipi di contribuenza

Il sistema di contribuenza è tipico dei Consorzi di bonifica e irrigazione, che percepiscono dagli utenti un contributo calcolato sulla base del beneficio che l'utente trae dall'attività' di esercizio e manutenzione degli impianti pubblici di irrigazione e/o di bonifica.

Il contributo irriguo può essere di tipo monomio o binomio. Nel primo caso, il contributo è unico, senza differenziazione di una quota specifica per l'esercizio irriguo. Nel caso del contributo binomio, l'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa per le spese di manutenzione degli impianti e di una quota variabile in funzione delle spese di esercizio irriguo.

Le modalità di calcolo del contributo monomiale o della quota variabile del binomiale sono diverse, tipicamente:

- ✓ € per ha irrigato;
- ✓ € per qualità di coltura, cioè si pagano ruoli differenti a seconda della coltura praticata; e' maggiore per le colture irrigue più idroesigenti e a maggior reddito;
- ✓ € per sistema di irrigazione, cioè si pagano ruoli differenti a seconda del sistema di irrigazione utilizzato;
 e' generalmente maggiore per i sistemi a bassa efficienza che necessitano di maggiori volumi d'acqua
 distribuiti;
- ✓ €/m³ di acqua erogata, utilizzato laddove sono presenti strumenti di misurazione a consumo a livello di distretto irriguo o aziendale (singola utenza).

Sistemi di irrigazione

Irrigazione per aspersione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata sul campo a mezzo di apposite attrezzature, studiate e costruite per produrre pioggia artificiale.

Irrigazione per infiltrazione: metodo di irrigazione caratterizzato dal fatto che l'acqua irrigua viene immessa in apposite affossature (solchi, canali, ecc.), dalle quali si infiltra nel terreno circostante diffondendosi in esso anche lateralmente per capillarità.

Irrigazione secondo il metodo della localizzazione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata a mezzo di gocciolatori o di spruzzatori, alimentati da piccoli tubi, che erogano acqua solo intorno a ciascuna pianta, in modo da mantenere nel terreno interessato dal suo sistema radicale un adeguato contenuto idrico.

Irrigazione per scorrimento: metodo di irrigazione per il quale l'acqua viene immessa nel campo con scorrimento costante e sotto forma di velo continuo per la durata dell'intervento irriguo.

Irrigazione per sommersione: tecnica di allagamento di un appezzamento delimitato da arginelli (tipo risaia).

Irrigazione per infiltrazione sotterranea (sub-irrigazione):metodo che comporta l'immissione diretta dell'acqua destinata all'irrigazione nello strato utile mediante condotti disperdenti, interrati a una profondità tale da evitare interferenze con le normali lavorazioni meccaniche.

Caratteristiche colturali e volumi

Superficie investita (ha): superficie investita per coltura nel territorio del distretto in un dato anno.

Stagione irrigua (da - a): periodo dell'anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all'ultimo adacquamento per una specifica coltura.

Durata in giorni: periodo dell'anno, espresso in giorni, compreso tra l'inizio del primo adacquamento e la fine dell'ultimo.

Adacquamento: somministrazione d'acqua al terreno, di norma ripetuta più volte nella stagione irrigua.

Volume specifico di adacquata: quantità d'acqua in m³ erogata effettivamente per ogni singolo adacquamento, riferito all'unita' di superficie (ha).

Turno in giorni: intervallo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra gli inizi di due successive erogazioni d'acqua (adacquate).

Volume specifico stagionale per unità di superficie (m³/ha anno): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua per unità di superficie (m³/ha anno).

Volume specifico stagionale totale (m³/anno): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua sulla superficie investita di una specifica coltura (m³/anno).

Altre definizioni

Fabbisogno irriguo: domanda di acqua ad uso irriguo, comprensiva delle perdite fisiologiche. (4) Ai fini della valutazione dell'efficienza dell'uso va distinto in fabbisogno alla presa e fabbisogno al campo.

Utilizzo irriguo: quantità di acqua utilizzata ad uso irriguo, comprensiva delle perdite. (5)

Utilizzatore finale per irrigazione collettiva: testa del distretto irriguo.

Utilizzatore finale per l'auto-approvvigionamento: singolo utente.

Misuratore: si intendono sia i "misuratori volumetrici", generalmente intesi come strumenti per la misura diretta dei volumi in reti tubate, sia i "misuratori di portata" che consentono il calcolo indiretto dei volumi nelle reti di canali a superficie libera.

Consiglio irriguo: modello di assistenza all'irrigazione che fornisce consigli relativi al momento idoneo dell'intervento irriguo ed ai volumi di adacquamento da somministrare alla coltura.

Piccole e grandi derivazioni idriche: derivazioni definite dal R.D. 1775/33 e ss.mm.ii., in funzione dei quantitativi prelevati. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle inferiori a 10 moduli (1000 l/ secondo) o quelle a servizio di una superficie inferiore a 500 ha.

Canone di concessione, corrispettivo annuo dovuto dal concessionario alla Pubblica Amministrazione per la concessione a derivare acqua pubblica per un determinato uso. Puo' essere composto da una parte fissa (minimo) e una variabile in funzione dei quantitativi concessi.

Modulo: unità di misura base per la determinazione delle portate delle concessioni di derivazione d'acqua. E' pari a 100 l/s.

Autorità concedente: Strutture deputata al rilascio della concessione ex art.7 R.D. 1775/1933 – Dipartimento Acqua e Rifiuti

Autorità di Distretto - Autorità di Bacino distrettuale (ex art. 63 D. Lgs 152/2006)

Per prelievi si intendono i volumi prelevati a fini irrigui.

Per utilizzi si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui.

Per *restituzioni al reticolo idrografico superficiale* (di seguito, *restituzioni*) si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito.

Per rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito, rilasci) si intende i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo. Per utilizzatore finale a fini irrigui si intende: la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente per l'auto-approvvigionamento.

Capo II - Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui - Strumenti e modalità di rilevazione dei dati - Metodologie di stima

Art. 3 -Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

- 1. Per <u>l'irrigazione collettiva</u> sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a **20 l/s medi annui.**
- 2. Nelle more dell'installazione di misuratori e per i prelievi e le restituzioni non previsti al comma 1 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente e riportate all'articolo 8.
- 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, in caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure all'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricayando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto.
- 4. Nell'ambito dei casi di cui al comma 3, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, nei seguenti casi:
- a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
- b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;
 - utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;

- utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.
- 5. Nei casi di esclusione di cui al comma 4 e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
- 6. Per l'auto-approvvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione:
- a) i prelievi di acque pubbliche, superiori a 5 l/s medi annui, da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente;
- b) i prelievi di acque pubbliche, superiori a 5 l/s medi annui, da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento.
- 7. Nelle more dell'installazione di misuratori e per i prelievi non previsti al comma 6 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente e riportate all'articolo 8.

Art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

- 1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.
- 2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei volumi utilizzati e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.
- 3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione deve prevedere in particolare l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN. Il disciplinare di concessione deve prevedere, inoltre:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
 - b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
 - c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso.
- 4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.) inerenti le reti collettive, finanziati dalla Regione attraverso fondi pubblici regionali, nazionali ed europei, negli atti di concessione del finanziamento deve essere specificato l'obbligo di trasmissione e di inserimento al SIGRIAN dei dati relativi al monitoraggio dei volumi irrigui e ai progetti.

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

1. Tutti i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle

caratteristiche di cui all'articolo 6, entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.

- 2. Gli schemi irrigui esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'art. 3, entro 48 mesi. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.
- 3. Nelle more del termine di cui al comma 1, l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente:
 - b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali relativi alla individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linée Guida al capitolo 3 e di seguito riportato.

Tabella 1 - Tipologie di misuratori	
Tipologie di manufatto	Tipologia di strumentazione
Presa da acque superficiali/distribuzione mediante	Stramazzo o risalto con associata sonda di livello -
canale	previa taratura con misure di portata - altro
Presa da acque superficiali/ distribuzione mediante	Venturimetro, sensore magnetico (installato
condotte in pressione	opportunamente lontano da pompe e curve),
QQ^{γ}	sensore ultrasuoni - altro
Presa da acque superficiali/distribuzione mediante	Sensore sonico - altro
condotte a pelo libero	
Presa da pozzo	Contatore totalizzatore woltman e tangenziale,
	analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso
	libero - altro
Presa da sorgente	Venturimetro/elettromagnetico/ultrasuoni/contatore
	su tubazioni di derivazione - stramazzo con sonda -
4 7 /	previa taratura con misure di portata

- 2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.
- 3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:
 - I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
 - II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;.
 - IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).

Ai fini del presente regolamento, i livelli d'uso sono così individuati:

Misuratori I livello: associati a prelievi che eccedono i 1.000 l/s medi annui.

Misuratori II livello: tutti i prelievi superiori alla soglia minima individuata per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura.

- 4. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori.
- 5. Di concerto con l'Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua, ai fini del presente regolamento e in base alla classificazione di cui al comma 4, sono considerati strategici i prelievi e le restituzioni individuati secondo i seguenti criteri:
- tutti i misuratori di I livello
- alcuni misuratori di II livello individuati a cura della Regione in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, come ad esempio:
 - prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile
 - prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione."
- 6. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, l'Autorità concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Autorità concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

- 1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
 - a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;
 - b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
 - d) sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Art. 8 - Metodologie di stima

- 1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.
- 2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:
- a) i prelievi di cui all'art. 3 comma 2 dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di presa e/o di impianto in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la *Regione e/o autorità competente*, possono considerare i dati della concessione: il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso.
- b) La metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'art. 3 comma 4 propone di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) "Crop evapotranspiration Guidelines for computing crop water requirements Irrigation and drainage Paper 56". Per il calcolo dei fabbisogni irrigui si potranno utilizzare i seguenti strumenti:
 - > sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia FAO 56 e che tengano in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;
 - > altri modelli sviluppati dalle amministrazioni pubbliche per la pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui e che prevedano la stima dei fabbisogni irrigui;
 - > modello FAO Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html).

- 3. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3 comma 2, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (che chiameremo *Volume Residuo*), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 2, punto b).
- 4. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-approvvigionamento di cui all'art. 3 comma 6, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-approvvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-approvvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:
- superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione;
- > colture irrigue e relativa superficie;
- coordinate geografiche del punto di prelievo.

Art. 9 - Fonti di finanziamento

- 1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
- a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale, considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
- b) nell'ambito del PSR è prevista la possibilità di finanziamento dei misuratori nell'ambito di interventi a sostegno delle imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali volti alla ristrutturazione e all'ammodernamento del sistema produttivo agricolo, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua.
- c) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale 2014-2020 (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili il "miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori)"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui ossia enti che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio: Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario) e che al momento della richiesta di sostegno sono titolari di concessione di derivazione in atto e hanno competenza gestionale su schemi e superfici ricompresi nei Piani di gestione dei distretti idrografici.

Capo III - Criteri e modalità del monitoraggio. Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio

- 1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte dei Consorzi di Bonifica dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all'art. 11, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:
 - a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
- 2. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (mc/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, i Consorzi di Bonifica rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 8.
- 3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. L'Autorità competente al rilascio delle concessioni raccoglie e organizza i dati sull'auto-approvvigionamento per il caricamento su SIGRIAN.
- 4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, i Consorzi di Bonifica inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati secondo le modalità descritte al comma 3 dell'art. 3, o stimati secondo la metodologia indicata all'art. 8.
- 5. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
- 6. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1.
- 7. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli enti/Autorità competenti, i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati devono essere stimati, secondo la

metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. In particolare, se nel distretto irriguo considerato sono presenti anche punti di restituzione superficiale, i rilasci vengono, in alternativa:

- stimati congiuntamente alle restituzioni se non è presente un misuratore ai punti di restituzione,
- stimati e sommati alla misura delle restituzioni se è presente un misuratore ai punti di restituzione.
- 8. I Consorzi di Bonifica e la Regione **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

Art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

- 1. Per l'irrigazione collettiva i Consorzi di Bonifica trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
 - > volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
 - in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno:
 - ➤ volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, alla testa del distretto (anche come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale). Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
 - > nodi di restituzione al reticolo idrografico: comunicare i volumi restituiti una volta all'anno a fine stagione irrigua. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema.
 - ➤ rilasci alla circolazione sotterranea: comunicare i rilasci una volta all'anno a fine stagione irrigua. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 7, vengono associati ai nodi di restituzione al reticolo idrografico eventualmente presenti sullo stesso schema irriguo o ad un nodo di restituzione fittizio opportunamente creato in SIGRIAN.
- 2. Con riferimento all'auto-approvvigionamento, la Regione trasmette al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno di misuratori. Quest'ultima informazione distingue il dato misurato da quello stimato
- 3. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'Autorità concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 12 - Gestione flussi informativi

- 1. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.
- 2. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006:
- a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3, 10 e 11, sono trasmessi al SIGRIAN dai Consorzi di Bonifica e successivamente validati da parte della Regione;
- b) i dati relativi all'auto-approvvigionamento di cui agli artt. 3, 10 e 11 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

Capo IV - Sanzioni

Art. 13 - Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi, delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di trasmissione dei risultati delle misurazioni, si applicano le sanzioni di cui al comma 8 dell'art.133 del d.lgs. 152/2006: "Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto".

(2017.38.2423)003